

Roma  
23 ottobre 2009  
Prot. CR/LG/TR/RA/003571

**Agli Associati**  
Direzione Generale  
Funzione Legale  
Funzione Crediti  
Funzione Tributaria  
Funzione Organizzazione  
Funzione Commerciale  
Funzione Compliance

Loro Sedi

## **Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio**

### *PREMESSA*

Si fa seguito alle lettere circolari del 4 agosto (prot. DG/002780) e del 6 agosto 2009 (prot. DG/002836) sull'argomento in oggetto nonché alla lettera circolare del 28 settembre 2009 (prot. DO/003280) con la quale è stato diffuso un fac simile di modulo di domanda che l'impresa può utilizzare per richiedere alla banca o all'intermediario finanziario aderente all'Avviso comune l'applicazione delle previsioni ivi contenute, qualora la banca o l'intermediario stesso non abbia adottato un proprio modulo, recante diverse modalità espositive.

Tale modulo di domanda – raccomandato dall'ABI ed obbligatorio nei suoi contenuti sostanziali – è anche disponibile sul sito internet della scrivente: [www.abi.it](http://www.abi.it) (cfr. la sezione denominata: Avviso comune, Sospensione debiti PMI – Archivio attuale – modulo di richiesta dei benefici per le PMI).

Si ricorda che occorre tenere nettamente distinte la fase della valutazione di ammissibilità dell'impresa da quella successiva di valutazione di merito nell'accoglimento della domanda anche per permettere un adeguato monitoraggio delle operazioni oggetto dell'Avviso comune. Pertanto la banca o l'intermediario finanziario è tenuto – a seguito della presentazione della domanda da parte dell'impresa – a verificare preliminarmente i requisiti di ammissibilità dell'impresa previsti dall'Avviso comune e solo successivamente potrà richiedere informazioni integrative – rispetto a quelle già in suo possesso o che

acquisisce ai fini della gestione del rapporto di credito – per consentire la verifica della continuità aziendale.

Si segnala che l'ABI ha ricevuto sia dai propri Associati sia da imprese e da organizzazioni rappresentative di queste ultime numerose richieste di chiarimento in merito ai contenuti dell'Avviso comune.

Al fine di fornire pronto riscontro a dette richieste sin dal primo momento di emanazione dell'Avviso comune, l'Associazione ha messo a disposizione degli interessati sul proprio sito internet dapprima citato un documento contenente le risposte alle domande ricorrenti (cfr. la citata sezione del predetto sito denominata: Avviso comune, Sospensione debiti PMI – Tutta la documentazione, FAQ) che è stato periodicamente aggiornato.

Nell'ottica di sistematizzare le indicazioni fornite in materia, si riportano di seguito una serie di indicazioni sui contenuti dell'Avviso comune. Tali indicazioni riguardano anche quelle già contenute nel citato documento FAQ, che di conseguenza è stato eliminato dal predetto sito internet dell'ABI.

In via preliminare, si fa presente che l'adesione al presente Avviso è aperta alle banche e agli intermediari finanziari vigilati iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 TUB e nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB, indipendentemente dal fatto che detti soggetti siano aderenti ad un'associazione di categoria.

Si rammenta, inoltre, che il Punto 10 dell'Avviso comune prevede che quest'ultimo ha validità per le operazioni che presentano caratteristiche pari a quelle ivi descritte o migliorative per il cliente della banca. Al fine di consentire un corretto monitoraggio, si precisa che le condizioni migliorative si riferiscono all'estensione dei termini di durata dell'operazione di sospensione o di allungamento, alle medesime condizioni previste dall'Avviso. Ne segue che l'allungamento dei termini di durata dell'operazione e/o l'offerta di soluzioni migliorative sono riconducibili alla sfera di applicazione dell'Avviso comune, a meno che non comportino oneri diversi rispetto a quelli previsti dall'Avviso stesso.

Resta ferma la possibilità per la banca o l'intermediario finanziario (di seguito indicati anche solo con il termine: banca) di offrire alla clientela ulteriori e diverse operazioni finalizzate a favorire la continuità dell'afflusso del credito al sistema produttivo nella logica della più ampia libertà di concorrenza nel mercato. Si fa presente, peraltro, che dette operazioni non saranno oggetto del monitoraggio sopra indicato.

## **SEZIONE I – IMPRESE AMMISSIBILI**

**A.** L’iniziativa è rivolta – a norma dell’art. 3.1. dell’Avviso – alle piccole e medie imprese (di seguito anche PMI)<sup>1</sup>, come definite dalla normativa comunitaria. Per i limiti dimensionali di tali imprese occorre fare riferimento all’art. 2 D.M. 18 aprile 2005 del Ministro dello Sviluppo Economico (cfr. lettera circolare ABI del 6 agosto 2009, prot. DG 002836) e gli stessi devono intendersi riferiti alla singola impresa richiedente – ancorché appartenente ad un gruppo - la quale sia residente in Italia o che, ancorché estera, abbia in Italia la stabile organizzazione. Infatti si ritiene coerente con i presupposti e le finalità dell’Avviso comune, in deroga alla normativa comunitaria di riferimento, verificare il possesso dei requisiti dimensionali della singola impresa sempre ed esclusivamente sul bilancio civilistico e non su quello consolidato. Inoltre, nessun settore e/o attività produttivo/a è escluso dall’applicazione dell’Avviso<sup>2</sup>.

Per accedere all’iniziativa le PMI – oltre a presentare l’apposita domanda – devono:

- avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa;
- non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 180 giorni.

A seguito della presentazione della domanda, la banca si riserva di verificare se l’impresa rispetta le condizioni di ammissibilità in linea con quelle previste nell’Avviso comune ed in particolare che:

- a) alla data del 30 settembre 2008 l’impresa aveva con la banca esclusivamente posizioni “in bonis”, cioè non presentava posizioni dalla stessa banca classificate come “scadute/sconfinanti” da oltre 180 giorni, “incaglio”, “ristrutturate”, “in sofferenza”;
- b) alla data della presentazione della domanda ha solo posizioni ancora classificate “in bonis” e non ha ritardati pagamenti; oppure che alla predetta data non ha nei

---

<sup>1</sup> Al riguardo si deve tener conto che possono considerarsi “impresa” – secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza – anche le associazioni e le fondazioni, enti morali compresi, senza scopo di lucro, purché esercitino professionalmente, con organizzazione di mezzi e personale, un’attività economica anche quando l’esercizio di tale attività non sia prevalente ma solo accessoria rispetto alle altre svolte dall’associazione o dalla fondazione stessa.

<sup>2</sup> Con riguardo all’applicazione dell’Avviso alle imprese appartenenti ad un gruppo si ritiene possibile considerare tra le PMI ammissibili anche la holding (in cui rientra la società “immobiliare pura” intesa nel senso di una “società utilizzata come cassaforte di famiglia”), in presenza di tutte le altre condizioni richieste dall’Avviso. A tale conclusione si giunge considerando da un lato che né lo stesso Avviso, né la normativa di riferimento contenuta nel DM 18 aprile 2005 del Ministro dello Sviluppo Economico distinguono tra società a “monte” e imprese detenute da una holding e che “tra i contenuti tipici dell’attività di quest’ultima vi è anche quello di assumere finanziamenti a beneficio dell’attività delle società operative”.

confronti della banca posizioni debitorie classificate come “ristrutturate” o in “sofferenza”.

I requisiti richiesti all’impresa alla data del 30 settembre (posizioni classificate dalla banca esclusivamente come “in bonis”) sono più stringenti rispetto agli ulteriori requisiti che l’impresa deve soddisfare alla data di presentazione della richiesta (non avere cioè posizioni classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza” ); ciò in quanto la ratio dell’Avviso è venire incontro alle imprese che alla data della domanda abbiano comunque “una situazione economica e finanziaria che possa provare la continuità aziendale ma che a causa della crisi presentino difficoltà finanziarie temporanee”.

In relazione al disposto di cui al Punto 4 dell’Avviso, nella parte in cui precisa che le rate di finanziamenti a medio e lungo termine devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) *da non più di 180 giorni* alla data di presentazione della domanda, rientrano nel perimetro dei mutui oggetto di sospensione quelli per i quali, successivamente alla data del 30 settembre 2008, si sono verificate situazioni che hanno portato alla classificazione in stato di “incaglio” per posizioni scadute/sconfinanti da non più di 180 giorni. Vanno invece escluse le posizioni - comunque classificate - con ritardi nei pagamenti superiori a 180 giorni.

A. L’ammissione dell’impresa all’iniziativa si intende accolta dalla banca – in base alla tempistica prevista dal Punto 6 dell’Avviso, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda - salvo esplicito e motivato rifiuto scritto, nel caso in cui l’impresa è ancora classificata “in bonis” e non presenta ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda. Negli altri casi di domande ammissibili ai sensi del Punto 3 la banca valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure.

I risultati della verifica effettuata dalla banca sono comunicati tempestivamente all’impresa.

**B.** Ai fini dell’applicazione delle previsioni dell’Avviso comune rileva la classificazione della posizione dell’impresa. Il soggetto interessato può, con apposita istanza, richiedere alla banca informazioni al riguardo. Analoga richiesta può essere effettuata nei confronti della Banca d’Italia. Infatti, la delibera CICR del 29 marzo 1994 prevede che i soggetti censiti nella anagrafe della Centrale dei rischi possono conoscere le informazioni registrate a loro nome.

In base alle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia, gli intermediari – su specifica richiesta – devono rendere nota al soggetto segnalato o al suo rappresentante la relativa posizione globale e parziale di rischio quale risulta dai flussi informativi ricevuti dalla Banca d'Italia, nonché i dati di rischio relativi alle cointestazioni di cui lo stesso risulti far parte (cfr. Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi, Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991, pag. 14).

**C.** Fermo restando quanto finora evidenziato sui requisiti delle PMI ai fini dell'ammissione all'iniziativa si osserva che una volta accordata la sospensione (o l'allungamento del termine di scadenza) quest'ultima è neutrale rispetto alle qualificazioni delle banche sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di sospensione o allungamento nonché delle altre esposizioni eventualmente in essere nei confronti della banca. Pertanto, salvo che non intervengano elementi obiettivi nuovi che inducano le banche a rivedere, nella loro responsabile autonomia, il giudizio sulla qualità creditizia del debitore o della posizione durante il periodo di sospensione (o dell'allungamento del termine di scadenza), le esposizioni classificate come sofferenze, partite incagliate, ristrutturare, scadute e/o sconfinanti deteriorate, scadute e/o sconfinanti non deteriorate e "in bonis" devono continuare ad essere rilevate nelle loro originarie categorie di classificazione. Ne consegue che, nell'intero periodo di efficacia della sospensione e/o dell'allungamento del termine della scadenza, le banche devono fermare il computo dei giorni di persistenza dello scaduto e/o sconfinamento. In particolare, per quanto attiene la sospensione del pagamento delle rate di capitale del mutuo si precisa che il periodo di efficacia della sospensione, ai fini del computo dello scaduto, si estende fino alla prima rata composta di capitale ed interessi in scadenza dopo il periodo di sospensione.

Del pari si ritiene che le azioni per il recupero del credito con riguardo ad operazioni cui sia stata accordata la sospensione del pagamento o l'allungamento della scadenza potranno essere iniziate anticipatamente rispetto al termine finale della sospensione o dell'allungamento disposto ai fini dell'Avviso comune soltanto se subentrano fatti nuovi e rilevanti rispetto al momento in cui la sospensione del pagamento o l'allungamento della scadenza è stata effettuata e tali che, indipendentemente dalla presenza della sospensione o dell'allungamento, comporterebbero la richiesta del recupero del credito o il diniego di concessione di ulteriore credito<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Così, ad esempio, non può costituire motivo per l'avvio delle azioni di recupero del credito il venire a conoscenza da parte della banca che l'impresa ha richiesto ad altro intermediario finanziario con cui abbia in corso un ulteriore contratto di mutuo la sospensione del pagamento della quota di capitale delle rate o l'allungamento della scadenza del credito a breve. Infatti, la sospensione (o l'allungamento del termine della scadenza) non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni.

## **SEZIONE II - OPERAZIONI DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE E PER IL SOSTEGNO DELLE ESIGENZE DI CASSA**

### **A. Sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui**

1. L'Avviso comune prevede al Punto 2 “la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo”<sup>4</sup>. Il successivo Punto 4, primo bullet, stabilisce che sono ammissibili alla richiesta di sospensione del pagamento le rate, per la parte di quota capitale, dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui).

Ciò che rileva in sostanza è la forma giuridica del finanziamento, da inquadrarsi nel mutuo di cui all'art. 1813 cod. civ.<sup>5</sup>. Pertanto, le operazioni di mutuo, ipotecari e non, di qualunque specie (ivi compresi, ad esempio, quelli agrari) rientrano tutti nell'ambito applicativo dell'Avviso comune, purché non si riferiscano a finanziamenti in origine a breve termine<sup>6</sup> e sempre che il loro rimborso sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento. Quanto alla durata del mutuo, è principio indiscusso nella legislazione e nella prassi bancaria che per “operazioni a breve termine” si intendono le operazioni di durata non superiore a 18 mesi; ne consegue che i mutui aventi durata originaria da 18 mesi e un giorno in sù rientrano tutti nell'ambito applicativo dell'Avviso comune. I finanziamenti interessati dalla sospensione devono risultare in essere alla data della firma dell'Avviso (cfr. Punto 4, primo bullet) e, dunque, alla data del 3 agosto 2009<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Non si esclude la possibilità di concordare un periodo inferiore ai predetti 12 mesi nel caso in cui ciò risponda ad una specifica esigenza della PMI e dunque quando sia esclusivamente a suo vantaggio. La sospensione inoltre può essere concessa in un'unica o più soluzioni, fermo restando in quest'ultimo caso che la banca è comunque tenuta al rispetto del principio della sana e prudente gestione di cui al Punto 6 dell'Avviso comune.

<sup>5</sup> Art. 1813 cod. civ.: “Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.

<sup>6</sup> Il Punto 2 dell'Avviso individua i mutui senza specificare la finalità per la quale il relativo contratto è stato stipulato. Dando rilievo alle premesse e agli obiettivi dell'Avviso, si comprende come tutto riguardi, invece, le piccole e medie imprese e l'esercizio della loro attività. Pertanto, si ritiene che quando negli atti risulti chiaramente che il mutuo non è stipulato nell'esercizio dell'attività d'impresa e per la gestione aziendale, si è in presenza di fattispecie non comprese nell'ambito applicativo dell'Avviso comune. Rimangono altresì esclusi dalla sospensione i finanziamenti che non assumono la forma giuridica del mutuo, tra i quali è ricompreso il prestito cambiario.

<sup>7</sup> Si osserva in proposito che rientrano nell'ambito applicativo dell'Avviso i mutui che alla data del 3 agosto 2009 risultano anche solo parzialmente erogati. Per quanto attiene i mutui in preammortamento, se il periodo del preammortamento del mutuo in essere al 3 agosto 2009 termina prima del 30 giugno 2010 – con conseguente avvio dell'ammortamento del mutuo – ed entro tale ultima data sia stata presentata la richiesta di sospensione da parte dell'impresa, il predetto mutuo rientra nell'ambito di applicazione dell'Avviso in parola. Se invece il periodo di preammortamento scade dopo il 30 giugno 2010 il mutuo non rientra nell'ambito di applicazione dell'Avviso stesso, mancando a tale data l'avvio dell'ammortamento del mutuo e quindi l'obbligo di rimborso della quota capitale del predetto finanziamento.

In merito alle modalità con cui effettuare la sospensione delle rate di finanziamenti a medio e lungo termine assume rilievo il Punto 4, quarto bullet, ai sensi del quale “la sospensione della quota capitale delle rate determina *la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo*. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie”. In virtù di tale disposizione deve ritenersi che la sospensione prevista dall’Avviso determina lo slittamento in avanti del piano di ammortamento originario, per il periodo pari alla sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l’importo delle quote capitali stabilite contrattualmente. Ne segue che le quote capitali interessate dalla sospensione non verranno “accodate” dopo l’ultima rata di ammortamento prevista dal piano originario, bensì costituiranno le quote capitali che il cliente dovrà rimborsare al termine del periodo di sospensione, attraverso un ammortamento che fa riferimento allo stesso tasso contrattuale e che rispetta la stessa periodicità (cfr. Punto 4, quinto bullet dell’Avviso) <sup>8</sup>.

In ordine agli interessi da corrispondere durante il periodo di sospensione, gli stessi verranno calcolati sul debito residuo in essere alla data di sospensione e senza l’abbattimento del debito residuo stesso; in definitiva, è come se venisse praticato al cliente un periodo di preammortamento pari alla durata della sospensione accordata. Inoltre, il Punto 5, primo bullet, dell’Avviso prevede che le operazioni di sospensione non possono comportare “un aumento dei tassi praticati”, per cui dovranno trovare applicazione le condizioni già concordate nel contratto originario <sup>9</sup>.

Il medesimo Punto 5, primo bullet, dell’Avviso dispone altresì che le operazioni di sospensione “non determinano l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione”; sul punto si osserva che l’esenzione da detti interessi va riferita alle sole quote capitali ricomprese nella sospensione e nell’eventualità di mancato pagamento alle scadenze delle rate costituite dai “soli interessi” la mora contrattuale continua ad essere applicabile da parte della banca.

**2.** A norma del Punto 4, secondo bullet, dell’Avviso, la sospensione deve riguardare rate in scadenza ovvero già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda. Tale disposizione consente alle imprese che siano già in arretrato di beneficiare di una sospensione con effetto retroattivo; in tal caso, le rate insolte verranno computate nel calcolo del periodo di sospensione che non

---

<sup>8</sup> Nell’ambito dell’iniziativa possono farsi rientrare anche i finanziamenti (purché a medio e lungo termine) con rimborso capitale interamente a scadenza (c.d. *bullet*), nel caso in cui la scadenza finale del finanziamento prevista nel contratto originario sia stabilita entro il termine del 30 giugno 2010. Del pari, possono farsi rientrare finanziamenti a medio e lungo termine che prevedono tiraggi o riversaggi periodici, parziali o integrali, dell’importo accordato la cui fattispecie tecnica è assimilabile a linee di credito stand by/o hot money.

<sup>9</sup> In presenza di finanziamenti a tasso variabile, nel periodo di “sospensione/preammortamento” gli interessi mensili dovranno essere determinati in funzione della variazione del tasso (mensile/bimestrale/trimestrale, ecc.) secondo le regole previste nei contratti originari.

potrà in ogni caso essere superiore a 12 mesi<sup>10</sup>. L'impresa richiedente può peraltro scegliere - ove lo ritenga più conveniente - di pagare integralmente una o più delle rate precedenti insolute e far decorrere la sospensione dalla data della richiesta, fruendo comunque di un periodo di 12 mesi di sospensione.

Si riporta di seguito un esempio di applicazione della sospensione per un mutuo di 100 mila euro da rimborsare in 10 anni con un tasso del 5% e rate annuali. Nelle tabelle sono riportati il piano di ammortamento originario e quello successivo alla sospensione. Se la sospensione avviene ad esempio dopo il pagamento della quinta rata e immaginando sospesa la quota capitale della sesta rata, la quota capitale di 10.147 euro viene tralata alla rata 7 del piano di ammortamento.

#### Piano di ammortamento originario

Rata annuale (numero)	Rata (euro)	Debito Residuo (100.000 euro)	Quota interessi (euro)	Quota capitale (euro)
1	12.950	92.050	5.000	7.950
2	12.950	83.702	4.602	8.348
3	12.950	74.936	4.185	8.765
4	12.950	65.733	3.747	9.204
5	12.950	56.069	3.287	9.664
6	12.950	45.922	2.803	10.147
7	12.950	35.267	2.296	10.654
8	12.950	24.080	1.763	11.187
9	12.950	12.334	1.204	11.746
10	12.950	0	617	12.334

#### Piano di ammortamento con sospensione

Rata annuale (numero)	Rata (euro)	Debito Residuo (100.000 euro)	Quota interessi (euro)	Quota capitale (euro)
1	12.950	92.050	5.000	7.950
2	12.950	83.702	4.602	8.348
3	12.950	74.936	4.185	8.765
4	12.950	65.733	3.747	9.204
5	12.950	56.069	3.287	9.664
6	2.803	56.069	2.803	sospesa
7	12.950	45.922	2.803	10.147

<sup>10</sup> In presenza di sospensione con effetto retroattivo si richiama l'attenzione sul Punto 5, primo bullet, dell'Avviso, in virtù del quale non possono essere applicati interessi di mora sulla quota capitale delle rate insolute oggetto di sospensione, ancorché già maturati dalla banca. In tal caso dunque la banca dovrà rideterminare la mora contrattuale dovuta sulle rate già scadute ricalcolandola al netto delle quote capitale.

8	12.950	35.267	2.296	10.654
9	12.950	24.080	1.763	11.187
10	12.950	12.334	1.204	11.746
11	12.950	0	617	12.334

Indipendentemente dalla scelta operata dall'impresa, le operazioni di sospensione concordate dalle parti non possono comportare – a norma del Punto 5, secondo bullet, dell'Avviso – “l'applicazione di commissioni e spese di istruttoria, restando fermo il rimborso delle eventuali spese vive sostenute dalle banche nei confronti di terzi connesse con l'operazione di cui sarà fornita adeguata evidenza”. In virtù di tale disposizione, fatte salve le spese verso terzi che dovranno essere debitamente documentate<sup>11</sup>, non possono essere accollati all'impresa nuovi e maggiori oneri. Continuano, invece, ad essere dovuti spese ed oneri già concordati prima della richiesta di sospensione del pagamento del capitale. Tali spese ed oneri potranno essere applicati anche con riferimento alle rate aggiunte a seguito della traslazione del piano di ammortamento.

**3.** L'Avviso comune stabilisce che le operazioni di sospensione oggetto dell'iniziativa devono essere realizzate dalle banche aderenti “senza richieste di garanzie aggiuntive” (Punto 5, terzo bullet).

Per quanto concerne invece le garanzie già esistenti, il Punto 4, settimo bullet, dispone che “saranno adottate *se necessarie* le opportune iniziative al fine dell'attuazione di quanto previsto dal presente Avviso”. La valutazione in merito alle iniziative da adottare è rimessa a ciascuna banca, la quale dovrà verificare caso per caso la possibilità di mantenere la copertura anche sul periodo aggiuntivo della vita del finanziamento ed eventualmente realizzare le misure a tal fine necessarie. In presenza di garanzie prestate da terzi, quali ad esempio la fideiussione, si ritiene opportuno, ai fini dell'estensione della stessa, acquisire il consenso del terzo interessato. Ne segue che la banca verificherà la volontà del terzo di allungare o meno la garanzia per tutto il periodo ulteriore e potrà anche decidere di non concedere la sospensione. Si fa presente che i principali Fondi pubblici di garanzia nazionali (in particolare, il Fondo Centrale di garanzia per le PMI e il Fondo ISMEA) hanno deliberato meccanismi automatici di adesione alle richieste di allungamento della garanzia da parte della banca. Si segnala, inoltre, che la questione della garanzia è stata affrontata in una riunione delle Associazioni firmatarie dell'Avviso comune presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è stato stabilito, ad esempio, che le associazioni imprenditoriali a cui fanno capo i Confidi si adopereranno affinché i Confidi stessi, sensibilizzati circa la rilevanza dell'operazione posta in essere con l'Avviso

<sup>11</sup> In ordine alla possibilità di ricondurre le eventuali spese notarili nell'ambito delle “spese vive verso terzi” si evidenzia che ciò è possibile solo nel caso in cui il ricorso all'atto pubblico sia assolutamente indispensabile e cioè risponda ad un'imprescindibile esigenza oggettiva, priva di alternative nelle prassi operative, e non ad una scelta di policy aziendale.

comune, si rendano disponibili ad allungare la garanzia per tutto il periodo coperto dalla sospensione.

4. La sospensione delle rate del mutuo non incide sul regime fiscale applicabile al rapporto. Questo, infatti, va individuato con riferimento al momento della stipula del contratto <sup>12</sup>.

5. Il Punto 4, primo bullet, ultimo periodo, dell'Avviso esclude dall'iniziativa “i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica, nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale”, quali sono ad esempio i finanziamenti assistiti da contributi in conto interessi erogati non solo dallo Stato, ma anche dagli Enti territoriali (cioè, Regioni, Province e Comuni) e da altri enti pubblici, tra i quali le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura <sup>13</sup>.

L'esclusione non va, peraltro, riferita anche alle ipotesi di finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche o nei casi in cui i finanziamenti siano concessi sulla base di provviste fornite da soggetti pubblici. Si rammenta che nei casi in cui la banca abbia vincoli che ne condizionano la discrezionalità, la stessa valuterà caso per caso e verificherà la possibilità di adottare misure che consentano la compatibilità con la sospensione.

Dall'iniziativa non devono ritenersi esclusi in via di principio i mutui cartolarizzati, anche perché lo spirito dell'iniziativa stessa è di non penalizzare il cliente il cui debito è stato oggetto di un'operazione di cartolarizzazione, che è stata decisa in via autonoma dalla banca o dall'intermediario finanziario al fine di realizzare un'ottimale gestione delle proprie politiche di finanziamento. In ogni caso **l'operazione non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi** rispetto al caso in cui la banca avesse realizzato l'operazione di sospensione direttamente sul finanziamento originario.

## ***B. Sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing (in collaborazione con ASSILEA)***

L'Avviso comune prevede la sospensione per 6 mesi ovvero per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di locazione finanziaria rispettivamente “mobiliare” (targato, strumentale, nautico) ovvero “immobiliare”;

---

<sup>12</sup> In particolare, con riguardo all'esenzione dall'imposta sostitutiva di cui può beneficiare il mutuo assume rilevanza la circostanza che per il predetto finanziamento sia stata utilizzata, ad esempio, la provvista resa a tal fine disponibile dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP). In sostanza, trattandosi di due rapporti negoziali (CDP – Banche da un lato, e Banche – PMI dall'altro), la durata del finanziamento erogato è svincolata dalla provvista messa a disposizione.

<sup>13</sup> L'esclusione si riferisce, in via generale, ai finanziamenti con agevolazione pubblica intesa come contributo in conto interessi e/o capitale, non anche a quelli in cui l'agevolazione è costituita da un tasso di favore rispetto al mercato o da una forma di garanzia. Ovviamente, nei casi in cui la banca ha vincoli che ne condizionano la discrezionalità, dovrà valutare caso per caso e verificare la possibilità di adottare misure che consentano la compatibilità della sospensione.

conseguentemente, durante il periodo di “sospensione” del pagamento della quota capitale, i canoni di leasing saranno pari esclusivamente agli interessi sul debito residuo in essere alla data di inizio della “sospensione”. Sarà altresì coerentemente postergato anche l’esercizio dell’opzione di riscatto.

Sono comprese nell’ambito applicativo dell’Avviso comune le operazioni di locazione finanziaria stipulate nell’esercizio dell’attività d’impresa e per la gestione aziendale; laddove risulti che il contratto non è stato stipulato per tali finalità (ad esempio leasing nautico per uso diportistico), si è in presenza di una fattispecie non compresa nell’ambito applicativo dell’Avviso comune.

Le operazioni di locazione operativa (senza opzione finale di acquisto) non sono comprese nell’ambito applicativo dell’Avviso comune.

### Caso esemplificativo

Si prenda in considerazione la richiesta di sospensione del pagamento della quota capitale per 6 mesi per una locazione finanziaria mobiliare con un costo del bene originario di 50.000 euro, di durata originaria 39 mesi e in presenza di 3 canoni scaduti, non pagati, da non più di 180 gg alla data di presentazione della domanda (6°, 7° e 8° canone).

- Il piano di ammortamento finanziario originario prevedeva:

Scadenze	Importo	Q.Capitale	Deb.Residuo	Q.Interessi
maxicanone	5.000	5.000	45.000	0
1° Canone	1.212	992	44.008	220
2° Canone	1.212	997	43.012	215
3° Canone	1.212	1.001	42.010	211
4° Canone	1.212	1.006	41.004	206
5° Canone	1.212	1.011	39.993	201
<b>6° Canone</b>	<b>1.212</b>	<b>1.016</b>	<b>38.977</b>	<b>196</b>
<b>7° Canone</b>	<b>1.212</b>	<b>1.021</b>	<b>37.956</b>	<b>191</b>
<b>8° Canone</b>	<b>1.212</b>	<b>1.026</b>	<b>36.929</b>	<b>186</b>
9° Canone	1.212	1.031	35.898	181
10° Canone	1.212	1.036	34.862	176
11° Canone	1.212	1.041	33.821	171
12° Canone	1.212	1.046	32.774	166
13° Canone	1.212	1.052	31.723	160

14° Canone	1.212	1.057	30.666	155
15° Canone	1.212	1.062	29.604	150
16° Canone	1.212	1.067	28.537	145
17° Canone	1.212	1.072	27.465	140
18° Canone	1.212	1.078	26.387	134
19° Canone	1.212	1.083	25.305	129
20° Canone	1.212	1.088	24.217	124
21° Canone	1.212	1.093	23.123	119
22° Canone	1.212	1.099	22.024	113
23° Canone	1.212	1.104	20.920	108
24° Canone	1.212	1.110	19.811	102
25° Canone	1.212	1.115	18.696	97
26° Canone	1.212	1.120	17.575	92
27° Canone	1.212	1.126	16.449	86
28° Canone	1.212	1.131	15.318	81
29° Canone	1.212	1.137	14.181	75
30° Canone	1.212	1.143	13.038	69
31° Canone	1.212	1.148	11.890	64
32° Canone	1.212	1.154	10.736	58
33° Canone	1.212	1.159	9.577	53
34° Canone	1.212	1.165	8.412	47
35° Canone	1.212	1.171	7.241	41
36° Canone	1.212	1.177	6.064	35
37° Canone	1.212	1.182	4.882	30
38° Canone	1.212	1.188	3.694	24
39° Canone	1.212	1.194	2.500	18
Riscatto	2.500			

- Gli interessi da corrispondere durante il periodo di sospensione vengono calcolati sul debito residuo in essere alla data di sospensione che, durante il periodo di sospensione stesso, resta inalterato. In definitiva è come se venisse praticato al cliente un periodo di preammortamento pari alla durata della sospensione accordata.
- I canoni insoluti vengono computati nel calcolo del periodo di sospensione che, con n. 3 canoni arretrati scaduti, potrà essere accordata per ulteriori 3 mesi.
- Le quote capitali previste dal piano di ammortamento finanziario originario interessate dalla sospensione, non verranno “accodate” dopo l’ultima rata di ammortamento prevista dal piano originario, bensì costituiranno le quote capitale che l’utilizzatore dovrà rimborsare al termine del periodo di sospensione. Quindi,

di fatto, è come se il piano di ammortamento finanziario originario “**slittasse**” **in avanti**, per il periodo pari alla sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l’importo delle quote capitali fissate contrattualmente.

- Considerato che la sospensione avviene dopo il pagamento del quinto canone, sono sospese solo la quota capitale dei canoni dal 6° all’ 11°; pertanto la quota capitale di euro 1.016 viene posizionata al canone 12° mentre l’esercizio dell’opzione finale di acquisto (riscatto) viene posizionato dopo il 45° canone.
- Il nuovo piano di ammortamento finanziario è così composto:

<b>Scadenze</b>	<b>Importo</b>	<b>Q.Capitale</b>	<b>Deb.Residuo</b>	<b>Q.Interessi</b>
maxicanone	5.000	5.000	45.000	0
1° Canone	1.212	992	44.008	220
2° Canone	1.212	997	43.012	215
3° Canone	1.212	1.001	42.010	211
4° Canone	1.212	1.006	41.004	206
5° Canone	1.212	1.011	39.993	201
6° Canone	196	0	39.993	196
7° Canone	196	0	39.993	196
8° Canone	196	0	39.993	196
9° Canone	196	0	39.993	196
10° Canone	196	0	39.993	196
11° Canone	196	0	39.993	196
12° Canone	1.212	1.016	38.977	196
13° Canone	1.212	1.021	37.956	191
14° Canone	1.212	1.026	36.929	186
15° Canone	1.212	1.031	35.898	181
16° Canone	1.212	1.036	34.862	176
17° Canone	1.212	1.041	33.821	171
18° Canone	1.212	1.046	32.774	166
19° Canone	1.212	1.052	31.723	160
20° Canone	1.212	1.057	30.666	155
21° Canone	1.212	1.062	29.604	150
22° Canone	1.212	1.067	28.537	145
23° Canone	1.212	1.072	27.465	140
24° Canone	1.212	1.078	26.387	134
25° Canone	1.212	1.083	25.305	129
26° Canone	1.212	1.088	24.217	124
27° Canone	1.212	1.093	23.123	119
28° Canone	1.212	1.099	22.024	113
29° Canone	1.212	1.104	20.920	108

30° Canone	1.212	1.110	19.811	102
31° Canone	1.212	1.115	18.696	97
32° Canone	1.212	1.120	17.575	92
33° Canone	1.212	1.126	16.449	86
34° Canone	1.212	1.131	15.318	81
35° Canone	1.212	1.137	14.181	75
36° Canone	1.212	1.143	13.038	69
37° Canone	1.212	1.148	11.890	64
38° Canone	1.212	1.154	10.736	58
39° Canone	1.212	1.159	9.577	53
40° Canone	1.212	1.165	8.412	47
41° Canone	1.212	1.171	7.241	41
42° Canone	1.212	1.177	6.064	35
43° Canone	1.212	1.182	4.882	30
44° Canone	1.212	1.188	3.694	24
45° Canone	1.212	1.194	2.500	18
Riscatto	2.500			

### ***C. Allungamento delle scadenze del credito a breve termine***

1. Un'ulteriore forma di agevolazione per le imprese prevista dall'Avviso comune è costituita dalle operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine <sup>14</sup> per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili (cfr. il Punto 2, terzo bullet)<sup>15</sup>.

Il credito a breve termine per il quale è possibile chiedere l'allungamento dei termini a 270 giorni è da riferire al credito che la banca ha concesso (o concede) alla PMI e non al credito della PMI stessa sottostante il credito concesso dalla predetta banca. In altre parole, la sospensione fa riferimento all'anticipazione concessa dalla banca all'impresa cedente PMI e non ai crediti commerciali sottostanti oggetto della cessione. Ne segue che l'impresa legittimata ad attivare la procedura di sospensione non può che essere la

<sup>14</sup> L'espressione "credito a breve termine" è da riferire al credito che la banca ha concesso (o concede) alla PMI e non il credito della PMI sottostante il credito concesso dalla banca. Ciò per una serie di fatti: i) l'Avviso comune ha come obiettivo il sostegno alla PMI (escluso il caso del leasing) per il credito concesso dalle banche nelle operazioni a medio e lungo termine (primo bullet) e a breve termine (terzo bullet); ii) nella "Premessa e obiettivi" dell'Avviso comune si cita la contrazione del Prodotto Interno Lordo reale e l'allungamento dei tempi di incasso dei crediti, precisando che tale ultima circostanza può generare difficoltà nel rispetto delle scadenze di rimborso dei prestiti bancari.

<sup>15</sup> L'Avviso è pertanto da riferirsi a linee di credito a scadenza fissa e non a quelle cosiddette a revoca, prive di una scadenza definita.

controparte contrattuale della banca/dell'intermediario finanziario. In tali termini, è solo la PMI cliente della banca/dell'intermediario finanziario che può avanzare domanda per l'allungamento della durata dell'anticipazione su crediti e non il debitore ceduto.

#### *1.1. Operazioni che rientrano nell'allungamento delle scadenze*

Nell'operazione di allungamento in oggetto possono farsi rientrare le forme tecniche per anticipazione su crediti quali, a titolo esemplificativo, gli anticipi SBF su effetti o ricevute, gli anticipi su fatture Italia ed estero.

Vi rientrano inoltre le operazioni di factoring effettuate da intermediari finanziari specializzati e da banche (di seguito "factor") ai sensi della legge n. 52 del 1991 o del codice civile (artt. 1260 e ss.), per le quali sono necessarie, stante la maggiore complessità operativa e contrattuale, alcune precisazioni.

Per il factoring, il perimetro applicativo dell'Avviso comune è, in relazione a quanto detto sopra in termini generali, riconducibile alle operazioni pro solvendo e maturity pro solvendo, con riferimento ai corrispettivi che il factor potrà pagare in tutto o in parte al cedente per i crediti ceduti prima dell'incasso effettivo degli stessi, tenuto conto delle considerazioni di seguito riportate. Nelle operazioni pro solvendo la sospensione si applica solo qualora il montecrediti in essere non sia sufficientemente capiente da compensare l'anticipazione. Va ricordato, infatti, che nel factoring il rientro dell'anticipazione non è connesso all'incasso della singola fattura, tenuto conto che con l'anticipazione in monte la copertura dell'anticipo al cedente può derivare dall'incasso di altre fatture e dai pagamenti effettuati da altri debitori.

Le operazioni maturity pro solvendo possono rientrare nel campo di applicazione dell'Avviso, e quindi il cedente che ha ricevuto l'anticipazione può avanzare domanda di sospensione, qualora il factor, avendo diffidato senza esito il debitore ceduto, abbia chiesto il rimborso della predetta anticipazione al cedente, ricorrendo la fattispecie del pro solvendo ordinario.

#### *1.2. Operazioni che non rientrano nell'allungamento delle scadenze*

Non sono compresi, invece, i finanziamenti all'importazione, poiché costituiscono operazioni di anticipi per consentire al cliente importatore di effettuare il pagamento della merce acquistata all'estero, che saranno dallo stesso rimborsati con la vendita del prodotto; non si tratta, pertanto, di un'operazione di anticipazione di crediti vantati dal cliente, bensì di un finanziamento per il pagamento delle merci acquistate. Ugualmente non sono comprese le operazioni di finanziamento su anticipazioni su contratti in questo caso perché - sebbene il contratto preveda un credito nei confronti della controparte - tale

credito viene ad esistenza solo con l'adempimento della prestazione nei confronti della controparte stessa.

Sono parimenti escluse: i) le operazioni di anticipo flussi export in quanto l'erogazione dell'anticipazione, in tal caso, non avviene sulla base di fatture, ma di stime globali dei flussi di esportazione; ii) le operazioni di credito agrario con scadenza annuale, nonché gli scoperti di conto corrente, anche ipotecari, le operazioni di prestito cambiario e le operazioni relative ai certificati di conformità auto <sup>16</sup> in quanto manca in tali casi il presupposto dell'anticipazione su crediti.

### 1.3. Crediti certi ed esigibili

Nel perimetro delle anticipazioni considerate dall'Avviso vanno comprese quelle riferite a tutti i crediti "certi" - il cui contenuto, cioè, risulti delimitato e determinato dal titolo e sul quale non siano possibili contestazioni (ad esempio per contestazioni circa la fornitura o per inadempienze del cedente) - ed i quali non siano necessariamente già giunti a scadenza nonché le future anticipazioni di crediti. Il requisito di "esigibilità" previsto dall'Avviso deve dunque essere inteso nel senso di credito sul quale non esistano o siano vantati diritti di terzi e rispetto al quale la banca abbia la possibilità di controllare i flussi di pagamento sui crediti oggetto di anticipazione, ad esempio attraverso la loro canalizzazione tramite quest'ultima. Conseguentemente, appare residuale, nella logica di assicurare maggiore snellezza operativa ed evitare oneri aggiuntivi, il ricorso all'accettazione della cessione del credito da parte del debitore, oltre che alla notifica a quest'ultimo dell'avvenuta cessione (normalmente sintetizzato in "notifica" e "conferma"). In pratica, poiché le operazioni di credito a breve sono normalmente concesse dalle banche, esse utilizzeranno le modalità operative di norma seguite senza richiedere nuove cautele.

**2.** Diversamente che per le operazioni di mutuo, nel caso delle anticipazioni su crediti l'Avviso non specifica che si debba trattare di finanziamenti in essere alla data di sottoscrizione dell'Avviso stesso. La natura del credito a breve, che normalmente si esaurisce nell'arco di pochi mesi, è tale da far preferire, nel silenzio dell'Avviso, una interpretazione ampia. Così si ritiene che rientrino nell'ambito applicativo dell'Avviso comune non soltanto i crediti a breve già in essere alla data del 3 agosto 2009, ma tutti quelli concessi entro il 30 giugno 2010, termine ultimo per le imprese per richiedere l'applicazione dell'Avviso comune.

---

<sup>16</sup> Tale esclusione ovviamente si lega al fatto che l'operazione in parola è strutturata come finanziamento a breve termine. Qualora invece il finanziamento assuma la forma giuridica del mutuo, il finanziamento stesso dovrà essere considerato alla luce dei principi che l'Avviso comune riferisce alle operazioni di sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui.



tassi, nonché spese e commissioni di cui rispettivamente ai Punti 5, primo bullet, e 5, secondo bullet <sup>18</sup>.

### **SEZIONE III - OPERAZIONI PER SOSTENERE I PROCESSI DI RICAPITALIZZAZIONE**

L'Avviso comune prevede al Punto 7, primo bullet, l'impegno delle parti a favorire il processo di rafforzamento patrimoniale da parte delle piccole e medie imprese.

A tal fine, le banche aderenti si impegnano a prevedere uno specifico finanziamento per le imprese che realizzano tali processi di rafforzamento patrimoniale, mediante la definizione di appositi finanziamenti pari ad un multiplo dell'aumento di capitale effettivamente versato dai soci.

Secondo quanto previsto dall'Avviso, dunque, destinataria del finanziamento è soltanto l'impresa in ragione dello stretto legame che tale finanziamento ha con il processo di rafforzamento patrimoniale dell'impresa. Per questa ragione si esclude la possibilità che il finanziamento veda come beneficiario direttamente il socio.

Al riguardo, si precisa che con il termine "multiplo" si deve intendere il numero che si ottiene moltiplicando il numero naturale per un altro numero naturale; altresì, per "numero naturale" si deve intendere il numero naturale positivo: ne deriva che il finanziamento è pari almeno a due volte il conferimento dei soci.

Inoltre, si segnala, sempre in tema di rafforzamento patrimoniale, che a quest'ultima ipotesi non è esteso il divieto di richiedere garanzie aggiuntive sancito, per le altre operazioni oggetto dell'Avviso, al Punto 5, terzo bullet. Per tale ragione non vi sono elementi ostativi all'eventuale subordinazione dell'intervento in questione all'acquisizione da parte della banca di una garanzia.

Nel restare a disposizione per ogni occorrenza, l'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

**Giovanni Sabatini**  
Direttore Generale  


Codice Attività: DN9000 – DO9025

---

<sup>18</sup> Al riguardo si rinvia a quanto già osservato nel par. precedente riferito alle operazioni di mutuo.